Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1064.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Donato e di S. Sisto, in Sassari.

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sassari 30 aprile 1979, relativo all'unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Donato e di S. Sisto, in Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1065.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Margherita, in Caltignaga.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con dichiarazione 26 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in frazione Morghengo del comune di Caltignaga (Novara), e di S. Margherita, in frazione Sologno dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1066.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria dei Servi in S. Carlo al Corso, in Milano.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria dei Servi in S. Carlo al Corso, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1067.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, in Verona.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1068.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maurizio e di S. Martino, in Trarego Viggiona.

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° febbraio 1978, integrato con dichiarazione 21 maggio 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maurizio, in frazione Viggiona del comune di Trarego Viggiona (Novara), e di S. Martino, in frazione Trarego dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1069.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate, di S. Marziano e di S. Eusebio, in Alfiano Natta.

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 1° marzo 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia di S. Antonio abate, in Sanico di Alfiano Natta (Alessandria), alle già unite parrocchie di S. Marziano, in Alfiano Natta, e di S. Eusebio, in Cardona dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 161

LEGGE 25 febbraio 1981, n. **39.**

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purché si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonché il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3.

All'atto del nuovo congedo verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 25 febbraio 1981, n. 40.

Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

« Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso *una tantum* un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Autorizzazione al Registro italiano navale ad effettuare gli adempimenti previsti dalle regole 4 e 5 dell'allegato I alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 21 novembre 1973.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980 che ratifica e da esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol);

Viste le regole 4 e 5 dell'allegato I della citata convenzione che prescrivono visite tecniche iniziali, periodiche e intermedie per talune navi nonchè, dopo il favorevole esito di dette visite, il rilascio di un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi;

Visto che ai sensi delle menzionate norme l'autorità può incaricare delle visite organismi da essa accettati e autorizzare gli stessi al rilascio del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340 in data 22 gennaio 1947 riguardante il riordinamento del Registro italiano navale;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 10 giugno 1947 con il quale sono devolute le attribuzioni al R.I.Na.;

Tenuto conto che gli Stati Uniti d'America unilateralmente hanno dato applicazione con propria legge alle disposizioni di cui trattasi, non ancora in vigore in sede internazionale, per cui anche tutte le navi straniere per entrare nelle acque territoriali americane dal 1° giugno 1981 saranno tenute a dotarsi di un certificato rilasciato dalla Coast Guard degli Stati Uniti d'America di corrispondenza alla convenzione Marpol 1973;

Tenuto conto che per ottenere questo certificato occorre un iter di accertamenti tecnici da parte della Coast Guard molto oneroso che, però, può essere ridotto per le navi che abbiano già ottenuto una dichiarazione di rispondenza alla convenzione Marpol 1973 da parte di un organo tecnico delegato dal Governo di cui esse battono bandiera ad emettere il certificato prescritto dalla suddetta normativa internazionale;

Tenuto conto dell'urgenza di provvedere agli accertamenti tecnici necessari per il rilascio del certificato internazionale di cui trattasi;

Decreta:

Si autorizza il Registro italiano navale (R.I.Na.) ad effettuare le visite tecniche iniziali, periodiche ed intermedie delle petroliere italiane, che ne facciano richiesta, nonchè a rilasciare, dopo il favorevole esito delle visite, il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (IOPP) secondo le disposizioni previste dalle regole 4 e 5 dell'allegato I alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 21 novembre 1973 (Marpol) ratificata con legge 29 settembre 1980.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(1218)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 24 gennaio 1980 con la quale il sig. Inaco Sauro Guerrazzi, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti, chiede la concessione di una dilazione del versamento delle entrate per l'importo di L. 485.083.200 relativo ad imposta IRPEF iscritta nel ruolo suppletivo in riscossione in due rate a febbraio ed aprile 1981 a carico della ditta Quirino Ricci, adducendo notevoli difficoltà di riscossione;

Considerato che l'intendente di finanza di Livorno, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 464.709.706 (lire quattrocentosessantaquattromilionisettecentonovemilasettecentosei) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 485.083.200 iscritto a ruolo a nome della ditta Quirino Ricci.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1220)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3510/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3511/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che deroga, a favore dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, gli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3510/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per la applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3512/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che deroga, a favore dei paesi del mercato comune dell'America centrale, gli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3510/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3513/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3510/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 368 *del* 31 *dicembre* 1980

(347/C)

Regolamento (CEE) n. 3514/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1981).

Regolamento (CEE) n. 3515/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1981).

Regolamento (CEE) n. 3516/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1981).

Regolamento (CEE) n. 3517/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1981).

Regolamento (CEE) n. 3518/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1981).

Regolamento (CEE) n. 3519/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1981).

Regolamento (CEE) n. 3520/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originaria d'Israele (1981).

Regolamento (CEE) n. 3521/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originaria della Spagna (1981).

Regolamento (CEE) n. 3522/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, i regolamenti (CEE) n. 1708/80, (CEE) n. 1709/80 e (CEE) numero 1710/80, concernenti l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di taluni vini, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1980-1981).

Regolamento (CEE) n. 3523/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 3524/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 3525/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 3526/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di pimenti o peperoni dolci, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 3527/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1981).

Regolamento (CEE) n. 3528/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 3529/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 5330/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1981).

Regolamento (CEE) n. 3531/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1981).

Regolamento (CEE) n. 3532/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1981).

Regolamento (CEE) n. 3533/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1981).

Regolamento (CEE) n. 3534/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1981).

Regolamento (CEE) n. 3535/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3536/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3537/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 3538/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3539/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1980/1981).

Regolamento (CEE) n. 3540/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1980/1981).

Regolamento (CEE) n. 3541/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2925/78 per quanto concerne il periodo di sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 370 *del* 31 *dicembre* 1980

(348/C)

Regolamento (CEE) n. 3542/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Filippine sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 3543/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

Regolamento (CEE) n. 3544/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 3545/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

Regolamento (CEE) n. 3546/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 3547/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Regolamento (CEE) n. 3548/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

Regolamento (CEE) n. 3549/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Pubblicati nel n. L 371 *del* 31 *dicembre* 1980

(349/C)

Regolamento (CEE) n. 3550/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe.

Informazione riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe.

Regolamento (CEE) n. 3551/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, concernente l'applicazione in via anticipata di talune disposizioni della seconda convenzione ACP-CEE relative agli scambi per quanto riguarda lo Zimbabwe.

Pubblicati nel n. L 372 *del* 31 *dicembre* 1980

(350/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 e 1977/1987 di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 206 e al decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976.

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10%, 1976/1987 e 1977/1987 di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 206 e al decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973 n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1261)

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1988 e 1978/1988 di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e al decreto ministeriale 12 febbraio 1976 e alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie degli speciali certificati di credito 10%, 1976/1988 e 1978/1988 di cui all'oggetto.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1260)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati al 28 giugno 1981.

(1227)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Salario Alto », in Roma

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 l'avv. Giuseppe Lopes è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Salario Alto », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Rosario Brancati, dimissionario.

(1228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova esame colloquio dei pubblici concorsi, per soli esami, a posti nel profilo professionale di macchinista (4ª categoria - tecnico) per le esigenze dei compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

La prova esame colloquio dei pubblici concorsi, per soli esami, a posti nel profilo professionale di macchinista in prova (4ª categoria - tecnico) indetti con decreto ministeriale 2 luglio 1980, n. 1592, registrati alla Corte dei conti il 14 ottobre 1980, registro n. 4, Trasporti, foglio n. 107, avrà luogo in Roma via Giolitti n. 34, dal 16 al 28 marzo 1981.

(1286)

Diario della prova esame colloquio del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova esame colloquio del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1980, n. 1592, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1980, registro n. 4, Trasporti, foglio n. 107, avrà luogo in Cagliari dal 16 al 21 marzo 1981 presso la seguente sede: « Aula riunioni sezione esercizio deposito locomotive », viale la Plaia, 17

(1287)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso ad un posto di comandato presso il centro di studi di filologia italiana annesso all'Accademia della Crusca.

E' indetto un concorso ad un posto di comandato riservato a insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, via Castello, 46.

(1206)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

Si informa che con decreto 25 novembre 1980, n. 87/SAN.PV, sono stati stralciati dal bando di concorso indetto con decreto 1° giugno 1978, n. 188/SAN.PV, i posti di medico condotto nelle sottoindicate sedi:

consorzio medico tra i comuni di Spessa e S. Zenone Po;
condotta unica del comune di Mezzanino.

Detti posti, a norma delle vigenti disposizioni, sono destinati ad essere coperti con concorsi riservati.

Il concorso stesso prosegue per titoli ed esami per le restanti sedi del bando:

consorzio medico tra i comuni di Suardi e Gambarana;
condotta medica unica del comune di Pietra dé Giorgi;
condotta medica unica del comune di S. Angelo Lomellina.

(1237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Concorso al posto di direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Ragusa

Si rende noto che con decreto 10 febbraio 1981, n. 779, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Ragusa.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 aprile 1981. Per i documenti ed i titoli occorrenti, nonché per ogni altra notizia, rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

(1210)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810610)